



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Gianpiero D'Alia Consigliere

Carlo Efisio Marré Brunenghi Primo Referendario

nella pubblica udienza del giorno **12 marzo 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZAnel giudizio iscritto al n. **23794** del registro di segreteria, promosso**DA****PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n.28, PEC: calabria.procura@corteconticert.it ;

ATTRICE**CONTRO****FICHERA Anastasio,**

nato a Motta Sant'Anastasia (CT), il 25 agosto 1961, C.F. FCH-NTS61M25F781A, residente in via Montenero n.1, 95040 MOTTA SANT'ANASTASIA (CT), rappresentato e difeso in fase preprocessuale dall'avv. Marcello Cipri (C.F. CPRMCL62E08D005O) PEC: avvocatomarcellocipri@pec.it , presso il quale ha eletto domicilio in Reggio Calabria, alla

	Via Archimede n. 8	
	CONVENUTO-CONTUMACE	
	avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno patrimoniale e da dis-	
	servizio, in favore del Ministero della Difesa derivante da condotta delittuosa;	
	Visti l’atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudizio.	
	Udito, nella pubblica udienza del 12 marzo 2024, il Pubblico Ministero	
	Vice Proc. Gen. Federica Pallone, che concludeva per la declaratoria di con-	
	tumacia e l’accoglimento della citazione.	
	FATTO	
	1. Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 19.10.2023, ed iscritto al n.	
	23794 del registro di segreteria, la Procura regionale conveniva l’epigrafato	
	Anastasio FICHERA davanti a questa Sezione Giurisdizionale chiedendone la	
	condanna - in favore del Ministero della Difesa (Arma dei Carabinieri) – al	
	pagamento di euro € 6.392,66 (seimilatrecentonovantadueeuro/66), oltre ri-	
	valutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo, interessi legali dalla data	
	di pubblicazione della emananda sentenza di condanna e spese di giustizia	
	(ovvero al pagamento del maggiore importo che dovesse risultare in giudizio)	
	a titolo di responsabilità amministrativa per danno patrimoniale (€ 4.261,77)	
	e danno “da disservizio” (€ 2.130,89) derivanti da condotte di assenteismo	
	fraudolento.	
	1.1. A sostegno della pretesa, in punto di fatto , la Procura evidenziava	
	quanto segue.	
	1.1.1. Con <i>notizia di danno</i> in data 18.5.2018 (All.1 alla citazione) la Procura	
	Militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Napoli comunicava,	
	ai sensi dell’art. 129 norme di attuazione del c.p.p., l’intervenuta <i>richiesta di</i>	
	2	

	<i>rinvio a giudizio</i> dell'epigrafato FICHERA Anastasio (all'epoca dei fatti con-	
	testati Luogotenente CC in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di	
	Reggio Calabria, in congedo dal 25.08.2021), per il reato di truffa militare	
	pluriaggravata continuata (ex artt. 81 cpv. c.p., 47, n. 2 e 234, commi 1 e 2,	
	c.p.m.p.) in quanto, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, poneva	
	in essere artifici e raggiri, costituiti nel riportare sul memoriale di servizio	
	orari di servizio dilatati rispetto a quelli realmente effettuati (risiedendo in Si-	
	cilia, entrava in servizio con notevole ritardo e/o o se ne allontanava con no-	
	tevole anticipo, ed in alcuni casi non svolgeva alcun servizio) e nel comuni-	
	care alle superiori gerarchie, per il pagamento, dati non corrispondenti al vero	
	nelle seguenti date e nei seguenti orari:	
	A) <u>giornate in cui il servizio attestato nel memoriale non è stato assolu-</u>	
	<u>tamente svolto:</u>	
	• 27 giugno 2014: assente 6 h (mattina)	
	• 8 agosto 2014: assente 6 h (mattina)	
	• 18 agosto 2014: assente 6 h (pomeriggio)	
	• 19 agosto 2014: assente 11 h (continuative)	
	• 27 agosto 2014: assente 11 h (continuative)	
	• 03 settembre 2014: assente 11 h 30 m (continuative)	
	• 26 settembre 2014: assente 6 h (mattina)	
	• 02 ottobre 2014: assente 6 h (mattine)	
	• 29 ottobre 2014: assente 11 h 30 m (continuative)	
	• 09 novembre 2014 assente 6 h (<u>festivo</u>)	
	• 24 novembre 2014: assente 6 h (pomeriggio).	
	TOTALE: 87 ore	
	3	

	B) <u>giornate in cui il servizio attestato nel memoriale è stato svolto solo in</u>	
	<u>parte:</u>	
	• 9 giugno 2014: ritardo di almeno 3 ore, senza autorizzazione;	
	• 11 giugno 2014: uscita almeno 2 ore e 30 minuti prima, senza autorizzazione;	
	• 23 giugno 2014: ingresso in ritardo di almeno 4 ore e 30 minuti, senza autorizzazione;	
	• 26 giugno 2014: uscita almeno 1 ora e 30 minuti prima, senza autorizzazione;	
	• 04 luglio 2014: uscita almeno 1 ora e 30 minuti prima, senza autorizzazione;	
	• 07 luglio 2014: ingresso in ritardo di almeno 1 ora e 30 minuti, senza autorizzazione;	
	• 11 luglio 2014: uscita almeno 1 ora e 30 minuti prima, senza autorizzazione;	
	• 15 luglio 2014: ingresso in ritardo di almeno 2 ore e 30 minuti, senza autorizzazione;	
	• 18 luglio 2014: uscita almeno 3 ore prima, senza autorizzazione;	
	• 21 luglio 2014: ingresso in ritardo di almeno 3 ore, senza autorizzazione;	
	• 29 luglio 2014: ingresso in ritardo di almeno 3 ore, senza autorizzazione;	
	• 31 luglio 2014: uscita almeno 2 ore prima, senza autorizzazione;	
	• 20 agosto 2014: ingresso in ritardo di almeno 2 ore, senza autorizzazione;	
	4	

	• 04 settembre 2014: ingresso in ritardo di almeno 3 ore e 15 minuti, senza autorizzazione;	
	• 08 settembre 2014: uscita almeno 3 ore e 30 minuti prima, senza autorizzazione;	
	• 09 settembre 2014: ingresso in ritardo di almeno 3 ore e 30 minuti, senza autorizzazione;	
	• 12 settembre 2014: uscita almeno 1 ora e 30 minuti prima, senza autorizzazione;	
	• 15 settembre 2014: ingresso in ritardo di almeno 5 ore e 30 minuti, senza autorizzazione;	
	• 22 settembre 2014: ingresso in ritardo di almeno 9 ore, senza autorizzazione;	
	• 25 settembre 2014: uscita almeno 4 ore e 30 minuti prima, senza autorizzazione;	
	• 01 ottobre 2014: uscita almeno 2 ore e 30 minuti prima, senza autorizzazione;	
	• 06 ottobre 2014: ingresso in ritardo di almeno 1 ora e 30 minuti, senza autorizzazione;	
	• 17 ottobre 2014: uscita almeno 3 ore prima, senza autorizzazione;	
	• 22 ottobre 2014: uscita almeno 4 ore e 30 minuti prima, senza autorizzazione;	
	• 27 ottobre 2014: ingresso in ritardo di almeno 3 ore e 30 minuti, senza autorizzazione;	
	• 05 novembre 2014: uscita almeno 2 ore e 30 minuti prima, senza autorizzazione;	
	5	

	• 06 novembre 2014: ingresso in ritardo di almeno 9 ore, senza autorizzazione;	
	• 10 novembre 2014: ingresso in ritardo di almeno 1 ora e 30 minuti, senza autorizzazione;	
	• 11 novembre 2014: uscita almeno 6 ore e 30 minuti prima, senza autorizzazione;	
	• 12 novembre 2014: ingresso in ritardo di almeno 8 ore, senza autorizzazione;	
	• 14 novembre 2014: uscita almeno 3 ore prima, senza autorizzazione;	
	• 21 novembre 2014: uscita almeno 2 ore e 30 minuti prima, senza autorizzazione;	
	• 25 novembre 2014: ingresso in ritardo di almeno 2 ore e 30 minuti, senza autorizzazione;	
	• <u>27 novembre 2014: uscita almeno 1 ora e 30 minuti prima, senza autorizzazione;</u>	
	• 12 dicembre 2014: uscita almeno 1 ora prima, senza autorizzazione;	
	• 19 dicembre 2014: uscita almeno 3 ore prima, senza autorizzazione;	
	• 22 dicembre 2014: ingresso in ritardo di almeno 2 ore, senza autorizzazione;	
	• 24 dicembre 2014: uscita almeno 2 ore prima, senza autorizzazione;	
	• 16 gennaio 2015: uscita almeno 1 ora e 30 minuti prima, senza autorizzazione.	
	TOTALE = 123,75 ore [ovvero 21 (7*3h) + 13,5 (9 * 1h 30m) + 8 (4* 2h) + 15 (6*2h 30m) + 10,5 (3*3h 30m) + 3,25 (1*3h 15m) + 1 + 13,5 (3* 4 h 30m) + 18 (2*9 h) + 5,5 h (5h 30m) + 6,5 h (6h 30m) + 8 h (8*1h)]	
	6	

	Grazie alle false attestazioni di presenza di cui sopra, il militare aveva ottenuto	
	un ingiusto profitto per ore non lavorate e supplemento festivo (danno quanti-	
	ficato nel capo di imputazione penale in € 3.130,00 lordi, mentre le successive	
	sentenze, come si dirà, accertavano un profitto maggiore).	
	1.1.2. A tale notizia di danno facevano seguito:	
	a) una seconda segnalazione di danno della Scuola Allievi Carabinieri di	
	Reggio Calabria in data 30.4.2019 (All.2 alla citazione), resa a seguito di due	
	richieste (in data 25.10.2018 e 26.3.2019) dell’Avvocatura dello Stato, la	
	quale, avendo ricevuto la comunicazione della fissazione di udienza prelimi-	
	nare a seguito del rinvio a giudizio (come persona offesa), aveva chiesto indi-	
	cazioni all’amministrazione circa la costituzione di parte civile nel processo	
	penale.	
	b) la costituzione in mora in data 30.4.2019 (All.3 alla citazione) con cui la	
	Scuola suddetta si riservava di agire per l’“eventuale danno erariale di € 3.130	
	lordi” interrompendo la prescrizione ex artt. 1219 e 2943 c.c.	
	1.1.3. A seguito di una richiesta istruttoria della Procura della Corte dei conti	
	in data 3.10.2022 (All.4 alla citazione), con nota in data 10.10.2022 della	
	Procura militare della Repubblica di Napoli (All.6 alla citazione) si trasmet-	
	tevano alcuni atti dell’istruttoria e del processo penale (significando che il fa-	
	scicolo era stato trasmesso alla Corte militare di appello di Roma), in specie:	
	a) la perizia in data 8.1.2021 in cui si quantificavano le retribuzioni inde-	
	bitamente percepite dal Fichera (in € 4.282,78);	
	b) la sentenza del Tribunale penale militare di Napoli n. 8 del 10 febbraio	
	2021 (sentenza irrevocabile dal 28 maggio 2021 quanto all’assoluzione per	
	l’episodio del 27 novembre 2014);	
	7	

	c) la sentenza della Corte Militare d’Appello di Roma n. 109 del 2021,	
	che – concedendo la attenuante di cui all’art. 48 c.p.m.p. – in parziale riforma	
	della sentenza di primo grado ha ridotto la pena inflitta all’imputato a mesi	
	cinque e giorni diciotto di reclusione militare, confermandola per il resto (sen-	
	tenza irrevocabile il 31 maggio 2022).	
	La ricostruzione dei fatti contenuta in citazione si fondava sul contenuto	
	di tali sentenze (delle quali si affermava l’efficacia di giudicato ai sensi	
	dell’art. 652 c.p.p.), riportato per esteso.	
	<i>1.1.3.1. In particolare, la citata <u>sentenza del Tribunale penale militare di Na-</u></i>	
	<i><u>poli n. 8 del 10 febbraio 2021</u></i> , che nell’imputazione riportava i medesimi epi-	
	sodi nonché le stesse date ed ore di assenza riportate nella citazione qui in	
	esame, condannava l’imputato Fichera Anastasio per tutti gli episodi conte-	
	stati, fatta eccezione per l’episodio del 27 novembre 2014, alla pena di mesi	
	nove e giorni diciotto di reclusione militare e alla pena accessoria della rimo-	
	zione, con la sospensione condizionale e la non menzione (la sentenza è irre-	
	vocabile dal 28 maggio 2021 quanto all’assoluzione per l’episodio del 27 no-	
	vembre 2014).	
	La decisione del Tribunale si fondava sulle risultanze del dibattimento, sulla	
	escussione di testi e, in particolare, sull’esame dei tabulati del cellulare in uso	
	al Fichera e sui relativi accertamenti tecnici (effettuati verificando quali	
	“celle” telefoniche venivano agganciate dal cellulare durante le ore di servizio	
	attestate nell’apposito “memoriale”) il cui esiti erano stati riferiti dai testi Giu-	
	seppe Anobile e Matteo Russo, grazie ai quali si era accertato che, nelle date	
	ed ore contestate, il convenuto non era in sede né in prossimità di essa, bensì	
	in Sicilia, e non per motivi di servizio. In particolare la sentenza evidenziava	
	8	

	– a riprova sia degli artifici e raggiri adoperati, sia del dolo - che di queste	
	presenze in località non di servizio (asseritamente dovute ad incarichi per	
	conto di altro militare) non vi era alcuna traccia sul memoriale di servizio, nel	
	quale pertanto si attestava falsamente (così come il modello SIP2) che l'im-	
	putato si trovava regolarmente in servizio a Reggio Calabria (tranne che in	
	data 27.11.2014, in corrispondenza della quale risulta sul “memoriale” una	
	ragione di servizio giustificativa, così da determinare per questo episodio as-	
	soluzione ex art.530 cpv. c.p.p.).	
	Il Tribunale riteneva, infine, sussistere l'ingiusto profitto per la corresponsione	
	di retribuzioni (per servizio ordinario, straordinario e festivo) non dovute (di-	
	sattendendo una eccezione difensiva circa la debenza di stipendio a prescin-	
	dere dalle ore di servizio prestate); profitto quantificato, sulla base della peri-	
	zia in data 8 gennaio 2021 del Col. Vincenzo Cante (in base all'esame della	
	documentazione complessiva in atti e delle risultanze dei tabulati telefonici),	
	in complessivi € 4.282,78, in particolare:	
	• € 1.964,61 per le giornate in cui risulta non aver prestato alcun servizio;	
	• € 2.318,17 per le giornate in cui risulta aver prestato parzialmente servizio.	
	Il Tribunale riteneva quindi responsabile il Fichera per la somma di € 4.261,77	
	(detratto il compenso di € 21,01 per 1h 30 m di straordinario del 27.11.2014 e	
	disattese una serie di eccezioni difensive), condannandolo alla pena suddetta,	
	per il reato di truffa militare, senza peraltro pronunciarsi sul risarcimento del	
	danno.	
	1.1.3.2. Successivamente, la citata <u>sentenza n. 109 del 2021 della Corte Mi-</u>	
	<u>litare d'Appello di Roma</u> , (divenuta irrevocabile il 31 maggio 2022, come da	
	annotazione in calce, avendo la Suprema Corte dichiarato l'inammissibilità	
	9	

	del ricorso in Cassazione), in applicazione della attenuante di cui all’art. 48	
	c.p.m.p., riformava parzialmente la sentenza di primo grado riducendo la pena	
	inflitta all’imputato a mesi cinque e giorni diciotto di reclusione militare, ma	
	confermando la sentenza per tutte le restanti statuizioni di primo grado, com-	
	presa quella sulla liquidazione del danno, inizialmente effettuata in misura ri-	
	dotta (l’imputazione originaria era per € 3.130,00 lordi di profitto) in quanto	
	fondata sui memoriali di servizio rivelatisi falsi all’esito dell’istruttoria e della	
	perizia.	
	1.1.4. Nel contempo, con altra <i>richiesta istruttoria</i> della Procura della Corte	
	dei conti in data 3.10.2022 (All.5 alla citazione), si chiedevano informazioni	
	alla Scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria circa l’eventuale inchiesta	
	amministrativa avviata e sul recupero del credito erariale, nonché ogni altra	
	notizia sul danno all’immagine ed il <i>clamor fori</i> .	
	1.1.4.1. La Scuola predetta, con la <u>prima risposta istruttoria</u> (nota in data	
	16.11.2022: All.7 alla citazione) comunicava la intervenuta pronunzia irrevoca-	
	bile di condanna del Fichera; con la successiva <u>seconda risposta istruttoria</u>	
	(nota del 20.12.2022: All.8 alla citazione) comunicava di avere svolto inchie-	
	sta amministrativa all’esito della quale, ritenuto insussistente danno all’imma-	
	gine, aveva con emesso un provvedimento di addebito per € 4.261,77 pari al	
	danno patrimoniale quantificato in sentenza (n. 14/86-19 prot. 2018 del	
	14.12.2022: All.9 alla citazione) trasmesso alla Stazione dei Carabinieri com-	
	petente per territorio; infine, con <u>nota del 20.3.2023</u> (All.9 alla citazione) at-	
	testava che il debitore non aveva provveduto a rifondere il danno erariale con-	
	testato e “deferiva” il Fichera Anastasio alla Procura (allegando la relata di	
	notificazione, in data 11 febbraio 2023, della lettera di addebito e costituzione	
	10	

		in mora).	
	1.2.	Quindi la Procura emetteva invito a dedurre in data 8.5.2023 (All.10 alla citazione), notificato ex art.140 c.p.c. in data 11-18.2023 (accesso il 11.5.2023, spedizione raccomandata informativa il 15.5.2023, avviso di ricevimento della raccomandata informativa sottoscritto dalla moglie, familiare convivente, il 18.5.2023: cfr. All.10 in calce ed All.11 alla citazione). Nell’invito a dedurre si contestavano (oltre al danno patrimoniale da assenteismo per € 4.261,77, come quantificato dal Tribunale Militare) un “danno da disservizio” per il “non corretto funzionamento del Comando” (in termini sostanzialmente analoghi a quelli poi precisati nella citazione qui in esame).	
	1.2.1.	Venivano quindi trasmesse deduzioni difensive a firma dell’avv. Marcello Cipri nell’interesse del sig. Fichera Anastasio, datate 22.6.2023 ma trasmesse per PEC il 26.6.2023 (All.12 alla citazione), nelle quali si eccepiva la prescrizione del diritto e si “chiedeva l’esame” del Fichera, regolarizzate con successive analoghe deduzioni trasmesse il 28.6.2023 recanti in allegato la procura epigrafata, rilasciata in data 27.6.2023 (All.13 alla citazione), ed ulteriori deduzioni difensive del 28.6.2023 con il medesimo contenuto ma recanti richiesta di “audizione personale” (All.14 alla citazione).	
		Le deduzioni nell’interesse dell’indagato riportavano la giurisprudenza della Corte dei conti in materia di prescrizione, concludendo che nella fattispecie il diritto al risarcimento era prescritto, essendo la vicenda nella sfera di “obiettiva conoscibilità” dell’Amministrazione fin dal 2008.	
	1.2.2.	Seguivano ben quattro decreti di convocazione per la audizione personale , comunicati al difensore nominato Avv. Cipri:	
	a)	per il giorno 11.7.2023 (All.15-16 alla citazione), ma l’invitato non	
		11	

			compariva senza alcuna comunicazione o motivazione (All.17 alla citazione),	
	b)	per il giorno 18.7.2023 (All.18-19 alla citazione); l’invitato non compa-		
		riva (All.20 alla citazione), ma alle ore 19:58 del 19 luglio 2023, a giustifica-		
		zione della mancata partecipazione all’audizione, l’Avv. Cipri trasmetteva un		
		certificato medico con prognosi di giorni 4 riferito al suo assistito – sig. Fi-		
		chera – datato 17 luglio 2023 (All.21 alla citazione);		
	c)	per il giorno 28.7.2023, con l’avvertenza che la mancata partecipazione		
		all’audizione stessa sarebbe stata considerata quale rinuncia all’audizione		
		stessa (con PEC inviata il 25 luglio 2023, regolarmente consegnata nella ca-		
		sella di destinazione: All.22-23 alla citazione); il difensore costituito tramet-		
		teva una PEC il 27.7.2023 (alle 16:10) nella quale lamentava l’impossibilità		
		di partecipare in quanto la data risultava ricadere, in tesi, nel periodo di riposo		
		estivo degli avvocati ex D.M. 17.11.2022 (All.24 alla citazione), cui la Procura		
		replicava confermando la data dell’audizione, attesa la inapplicabilità delle		
		norme invocate, con PEC del 28.7.2022 ore 7:33 anticipata via mail in data 27		
		luglio 2023 ore 16.09 (All.25 alla citazione); seguivano una replica dell’Avv.		
		Cipri alle 9:44 del 18.7.2023 (All.26 alla citazione) e la redazione del verbale		
		di mancata presentazione (All. 27 alla citazione);		
	d)	per il giorno 11 ottobre 2023 (All.29-30 alla citazione), dopo che –		
		nell’approssimarsi del termine di cui all’art. 67, comma 1, c.g.c. – era stata		
		trasmessa all’avv. Cipri una PEC in data 5 settembre 2023 (All.28 alla cita-		
		zione), nella quale lo si invitava a scegliere una data ed un’ora tra il 10 ed il		
		12.10.2023 per l’audizione (PEC rimasta senza riscontro).		
		Anche in quest’ultima data l’invitato non si presentava (All. 31 alla citazione).		
	1.3.	In punto di diritto , la Procura riteneva infondate le argomentazioni		
		12		

	difensive articolate nelle deduzioni, e invece fondata la sua contestazione, per	
	le ragioni di seguito specificate.	
	1.3.1. Anzitutto, quanto all' <i>eccezione di prescrizione</i> , si evidenziava che gli	
	elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa contabile	
	erano emersi solo in esito alla complessa attività di indagine della Procura	
	militare. Infatti, trattandosi di fattispecie di assenteismo fraudolento perpetrato	
	grazie a false attestazioni di presenza (omessa indicazione delle assenze nel	
	memoriale di servizio e nel sistema), secondo pacifica giurisprudenza (ripor-	
	tata dallo stesso invitato a dedurre) la prescrizione decorreva dal rinvio a giu-	
	dizio (18.5.2018) emesso all'esito alla complessa attività investigativa che	
	aveva disvelato la condotta fraudolenta (si pensi, in particolare, all'accerta-	
	mento sulle celle telefoniche e agli approfondimenti tecnici effettuati per pro-	
	vare le mancate prestazioni lavorative del Fichera); onde nessuna prescrizione	
	poteva ritenersi maturata, considerando le plurime costituzioni in mora	
	dell'amministrazione, interruzive della prescrizione (costituzione in mora in	
	data 30 aprile 2019, lettera di addebito n. 14/86-19 di prot. 2018 Amm. del	
	14.12.2022 notificata in data 11 febbraio 2023).	
	1.3.2. Nel merito, premessa la pacifica ricorrenza del <i>rapporto di servizio</i> tra	
	il convenuto e l'Amministrazione danneggiata, quanto alla <i>condotta dannosa</i> ,	
	la citazione richiamava l'accertamento contenuto nel giudicato penale (effi-	
	cace nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p.), secondo	
	cui, da un lato, era lo stesso Fichera a determinare quali dati di presenza for-	
	malizzare – direttamente o dando indicazioni al sottoposto (verbalmente o con	
	foglietti che poi venivano distrutti) – inseriva i suoi turni di straordinario	
	(senza richiedere autorizzazione preventiva né per lo straordinario né per le	
	13	

	sue assenze), e redigeva da solo i cd. SUP/2; dall'altro, i dati inseriti nel sistema attestavano la resa del servizio in giorni e/o ore in cui egli non era presente, essendosi egli presentato in ritardo o allontanatosi in anticipo (in modo frequente e sistematico e senza autorizzazione dei superiori, come precisato).	
	1.3.3. Quanto poi alla <i>ingiustizia del danno</i> , il Pubblico Ministero invocava l'art. 55 quinquies D.Lgs. 165/2001 (TUPI), che impone il risarcimento del danno patrimoniale (ed all'immagine) della p.a. nell'ipotesi di false attestazioni di presenza con modalità fraudolente, norma ritenuta applicabile anche ai militari e comprensiva di qualsivoglia lavoro dipendente; e, comunque, la natura indebita delle somme pagate dalla Amministrazione della Difesa.	
	1.3.4. Nella prospettazione attorea, tale condotta concretizzava una <i>violazione dei doveri di servizio consapevole, reiterata e sistematica</i> , in quanto (come accertato in sede penale con efficacia di giudicato) il convenuto aveva falsamente attestato in più occasioni la propria presenza nella sede di servizio (mediante l'inserimento dati nel memoriale del servizio, che all'epoca non venivano formati automaticamente sulla base di un sistema informatizzato) in momenti in cui in realtà si trovava nel proprio luogo di residenza, svolgendo, durante l'orario di lavoro, attività non volta alla cura degli interessi pubblici affidati, ma percependo tuttavia la relativa retribuzione come se fosse regolarmente in servizio. Nella prospettazione attorea, tale condotta risultava connotata da <i>particolare riprovevolezza</i> per il fatto di essere stata posta in essere da un graduato dell'Arma dei Carabinieri (peraltro con funzioni di vicecomandante), che, per specifica missione istituzionale è chiamata a svolgere un primario ruolo di garante della legalità.	
	1.3.5. Pertanto, la Procura contestava <i>danno patrimoniale da assenteismo</i> ,	
	14	

	in quanto il Fichera, aveva continuato ad avvantaggiarsi di emolumenti stipen-	
	diali a fronte di lavorative prestazioni mai effettuate; nonché un danno da dis-	
	servizio subito dall’Amministrazione di appartenenza, inteso come “ <i>vulnus</i>	
	che la vicenda ha arrecato al corretto funzionamento del Comando. In parti-	
	colare parte attrice affermava che “la sistematica trasgressione degli obblighi	
	di servizio da parte del pubblico dipendente, che ha concretato vere e proprie	
	fattispecie aventi rilevanza penale, ha generato una disarticolazione dei mo-	
	duli organizzativi e funzionali, con mancato raggiungimento delle utilità pre-	
	viste in rapporto alle risorse impiegate, disutilità della spesa per emolumenti	
	stipendiali all’agente che ha cagionato il disservizio”, citando in tal senso pre-	
	cedenti giurisprudenziali in cui si era ritenuto che l’omesso svolgimento del	
	servizio (ovvero un “servizio privo delle sue qualità essenziali”) determini una	
	perdita di utilità ulteriori rispetto alla prestazione lavorativa in sé. Nella fatti-	
	specie, si riteneva che il servizio fosse privo delle sue qualità essenziali “in	
	ragione della sistematica e prolungata distrazione delle energie lavorative del	
	dipendente Fichera dai suoi compiti istituzionali, con la conseguente disutilità	
	della relativa spesa” e delle particolari qualifica (apicale) e mansioni (di par-	
	ticolare rilevanza e delicatezza a quanto riferito dai testi) del convenuto , che	
	verosimilmente “si riverberava “sul più generale funzionamento della ca-	
	serma” contribuendo “alla creazione di un ambiente di lavoro inidoneo alla	
	valorizzazione di canoni di efficienza ed efficacia”, anche per la sua sistema-	
	ticità (in particolare, essendo egli addetto alla sicurezza della Scuola, egli	
	avrebbe dovuto trattenersi sempre nella sede, anziché allontanarsene sistema-	
	ticamente, come evidenziato dallo stesso Tribunale penale militare).	
	1.3.6. Nella prospettiva attorea, sussisteva altresì un nesso causale	
	15	

	immediato e diretto tra la condotta antigiuridica del convenuto (posta in vio-	
	lazione dei doveri nascenti dal rapporto di servizio con l’Arma dei Carabinieri)	
	e l’evento dannoso (identificato nella perdita patrimoniale derivante dall’in-	
	debito esborso delle retribuzioni a fronte di attestate ma non veritiere presenze	
	in servizio e/o assenze ingiustificate, oltre che nel danno da disservizio) “ ri-	
	velandosi il pregiudizio quale esclusiva e diretta conseguenza, pressoché fi-	
	siologica, delle sopra indicate condotte, lesive degli interessi dell’Ammini-	
	strazione militare, secondo l’accreditata teoria della causalità adeguata o della	
	regolarità causale”.	
	1.3.7. Quanto poi all’elemento soggettivo, la Procura contestava la sussi-	
	stenza del <i>dolo</i> in ragione delle modalità della condotta sopra precisate, che	
	manifestavano una grave, consapevole e volontaria violazione di legge, mani-	
	festatasi nella tenuta di comportamenti trasgressivi dei doveri di servizio ed	
	orientati a finalità non rispondenti all’interesse pubblico, con previsione ed	
	accettazione della causazione del danno all’Erario.	
	1.3.8. Infine, in merito alla <i>quantificazione del danno</i> , la Procura chiedeva	
	la condanna del convenuto ad un importo complessivo di € 6.392,66 (seimila-	
	trecentonovantadueeuro/66) oltre interessi, rivalutazione monetaria ed acces-	
	sori di giustizia, concreta, a favore dell’Arma dei carabinieri - Ministero della	
	Difesa, così liquidato:	
	a) quanto al <i>danno patrimoniale diretto da assenteismo</i> , l’intero importo	
	(lordo) della retribuzione corrisposta per le ore e per i giorni in cui era assente	
	ingiustificato, come previsto dall’art. 55 quinquies D. Lgs. n. 165/2001, ov-	
	vero € 4.261,77 (pari al valore determinato dal perito Col. Cante– meno h.	
	1,50 di straordinario svolto il 27 novembre 2014, data per la quale Il Tribunale,	
	16	

	con statuizione passata in giudicato, non ritenendo compiutamente integrata	
	la prova dell'assenteismo, aveva assolto il Fichera), recepita nel giudicato pe-	
	nale e confermata, nella quantificazione dalle risultanze, sopra richiamate,	
	della inchiesta amministrativa effettuata dal Comando Carabinieri;	
	b) quanto al <i>danno da disservizio</i> , in via equitativa ex art. 1226 c.c., in una	
	percentuale pari al 50% della retribuzione lorda complessivamente percepita	
	nel periodo in cui è stato accertato l'assenteismo, per un importo di <u>€ 2.130,89</u> .	
	In particolare, quanto al danno da disservizio “provocato dalla lesione del	
	nesso sinallagmatico”, si negava che esso costituisse duplicazione del danno,	
	in quanto consisteva nella perdita delle utilità ulteriori (rispetto al valore della	
	prestazione lavorativa in sé) che l'amministrazione avrebbe conseguito se il	
	Fichera avesse prestato un regolare servizio (secondo la Procura “la retribu-	
	zione corrisposta dall'Amministrazione di appartenenza all'odierno conve-	
	nuto non ha compensato solo lo svolgimento di lecite e doverose attività isti-	
	tuzionali, secondo precisi doveri di servizio, ma, quanto meno in parte, risulta	
	correlata ad attività non rientranti nel perimetro istituzionale”).	
	In particolare, nella fattispecie il danno era quantificato nel 50% del danno	
	patrimoniale, in quanto erano stati accertati (con efficacia di giudicato) siste-	
	matici e frequenti episodi di assenteismo fraudolento (legato al rientro e al	
	prolungamento della permanenza nel luogo di residenza), secondo un vero e	
	proprio <i>modus operandi</i> dell'odierno invitato (soprannominato “il primario”).	
	1.4. A quanto conta in atti, la citazione veniva depositata il 19.10.2023,	
	tempestivamente, in quanto la notifica dell'invito era avvenuta ex art.140	
	c.p.c. in data 11-18.5.2023 (accesso il 11.5.2023, spedizione raccomandata in-	
	formativa il 15.5.2023, AR raccomandata informativa sottoscritto dalla	
	17	

	moglie, familiare convivente, il 18.5.2023); pertanto, il termine per l’emis-	
	sione della citazione scadeva il 30.11.2023 (45 gg. fino al 2.7.2023, più 120	
	gg., più il periodo di sospensione feriale dei termini).	
	2. Quindi, con <u>decreto presidenziale</u> n. 415/2023 del 19.10.2023 veniva	
	fissata l’udienza del 12.3.2024 per la discussione del giudizio.	
	3. La citazione ed il pedissequo decreto venivano <u>notificati</u> a controparte	
	il 23.10.2023 presso la PEC del difensore indicata nelle deduzioni, ma il con-	
	venuto non si costituiva.	
	4. Nella pubblica <u>udienza del 12.03.2024</u> , sentito il Pubblico Ministero	
	che concludeva come in epigrafe e dichiarata la contumacia, la causa passava	
	in decisione.	
	DIRITTO	
	5. Deve preliminarmente ribadirsi la declaratoria di <u>contumacia</u> del con-	
	venuto pronunciata in udienza, atteso che egli non si è costituito nel presente	
	giudizio benché l’atto di citazione ed il pedissequo decreto presidenziale di	
	fissazione di udienza siano stati notificati a mezzo PEC all’Avvocato Cipri,	
	presso il quale il Fichera aveva eletto domicilio nella procura rilasciata in fase	
	preprocessuale (art. 86 comma 5 c.g.c.).	
	6. Atteso che la omessa costituzione del convenuto non consente l’esame	
	delle eccezioni in senso stretto (come la prescrizione, o eventuali nullità rela-	
	tive legate alla fase preprocessuale) che l’invitato a dedurre aveva l’onere di	
	riproporre nella comparsa di costituzione in giudizio a pena di decadenza (ex	
	art. 90 comma 3 c.g.c.), nel <u>merito</u> occorre esaminare separatamente le due	
	distinte domande azionate in citazione, aventi ad oggetto, da un lato, il risar-	
	cimento del danno patrimoniale per retribuzioni non dovute, dall’altro, il	
	18	

	risarcimento del danno “da disservizio” per inesatta esecuzione della presta-	
	zione.	
	7. Partendo dalla domanda di condanna al risarcimento del <u>danno patri-</u>	
	<u>moniale</u> , va evidenziato quanto segue.	
	7.1. Anzitutto, come sopra precisato (cfr. § 1.1.3.1, § 1.1.3.2), la sentenza del	
	Tribunale penale militare di Napoli n. 8 del 10 febbraio 2021, integralmente	
	confermata (salva una riduzione di pena in applicazione della attenuante di cui	
	all’art. 48 c.p.m.p.) dalla sentenza della Corte Militare d’Appello di Roma n.	
	109 del 2021 (divenuta irrevocabile il 31 maggio 2022), hanno accertato tutti	
	gli episodi di truffa militare pluriaggravata continuata contestati nell’imputa-	
	zione penale (cfr. § 1.1.1), fatta eccezione per l’episodio del 27 novembre	
	2014. Sulla scorta di tali decisioni – che hanno efficacia di giudicato nel pre-	
	sente giudizio (oltre che sulla illiceità penale) sulla sussistenza del fatto e sulla	
	sua commissione da parte del convenuto (ex art. 651 c.p.p.) – risultano irrevoca-	
	bilmente accertati:	
	a) la condotta dannosa del convenuto , il quale ha attestato nel “memo-	
	riale di servizio” e comunicato ai superiori (al fine del pagamento delle retri-	
	buzioni) falsi giorni di presenza (11 giorni in cinque mesi dal 27.6.2014 al	
	24.11.2014, per 87 complessive ore) e falsi orari di presenza in diversi giorni	
	(altri 38 giorni – detratto l’episodio del 27.11.2014 – in oltre sette mesi, dal	
	9.6.2014 al 16.1.2015, per 122 h e 15m complessivi): il che, tra l’altro, costi-	
	tuisce una “modalità fraudolenta” per “attestare una presenza in servizio”, ov-	
	vero la condotta prevista dall’art.55-quinquies, comma 1, d.lgs. 165/2001;	
	b) il nesso causale tra tale condotta ed il danno all’amministrazione, dato	
	che l’attestazione fraudolenta ha fatto risultare un servizio reso maggiore di	
	19	

	quello effettivo, dando così luogo alla corresponsione di una retribuzione maggiore di quella spettante e quindi alla truffa militare;	
	c) l' indebita erogazione di retribuzioni a danno dell'amministrazione (e quindi il danno erariale), quantificata nelle sentenze (sulla base della perizia appositamente redatta, che liquidava quanto indebitamente corrisposto in € 4.282,78: cfr. §§ 1.1.3 segg.) in € 4.261,77 (importo ottenuto detraendo il compenso di € 21,01 per 1h 30 m di straordinario relativo all'assenza del 27.11.2014, che il Tribunale ha escluso, ma disattendendo una serie di eccezioni difensive relative ad altri episodi ed alle modalità di computo).	
	7.2. Quanto poi all'elemento soggettivo della fattispecie ed alla violazione dei doveri di servizio, non coperti dal giudicato penale, è evidente che la condotta del convenuto (indicazione nel registro di presenza di servizi non effettuati) risulta palesemente antigiuridica , perché vietata dalla legge penale e dalle disposizioni che impongono al militare di rispettare gli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti militari (artt. 36 e 37 del Regolamento dell'Arma del Carabinieri, 1349 comma 1 D.Lgs. 66/2010); e deve altresì ritenersi dolosa , giacché la sistematica reiterazione di tale condotta nel tempo e la prolungata durata delle assenze (cfr. sopra, § 1.1.3), confermata dalle testimonianze rese nel processo penale e riportate nella sentenza di appello, impongono di ritenere che le false attestazioni di presenza e la conseguenziale percezione di indebite retribuzioni siano riconducibili non a meri errori dovuti a negligenza ma a cosciente e volontaria scelta del convenuto.	
	7.3. Pertanto, anche a prescindere dall'applicabilità dell'art.55-quinquies D.Lgs. 165/2001 al personale militare (peraltro pacifica nella giurisprudenza di questa Sezione: cfr. sentenza n. 173/2023), sussistono di tutti i presupposti	
	20	

	della responsabilità amministrativa ex art. 52 r.d. n. 1214/1934 e succ. modd.	
	e quindi deve condannarsi il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale	
	di € 4.261,77.	
	8. Passando alla domanda di condanna per <u>danno da disservizio</u> , va pre-	
	cisato quanto segue.	
	8.1. Come sopra precisato, nella prospettazione attorea lo svolgimento di	
	una parziale o inesatta prestazione lavorativa (l'omesso svolgimento del ser-	
	vizio, ovvero un "servizio privo delle sue qualità essenziali") può determinare	
	non solo un danno patrimoniale, corrispondente al compenso della mancata	
	prestazione lavorativa (omessa o inesattamente eseguita), ma anche un "danno	
	da disservizio" consistente in perdita di utilità ulteriori rispetto alla prestazione	
	lavorativa in sé considerata, in particolare uno "svilimento e desostanzamento	
	dell'attività amministrativa e dei suoi risultati, incidenti sulla qualità del ser-	
	vizio, oltre che sulla materiale esecuzione dello stesso" (si citano in tal senso	
	vari precedenti giurisprudenziali).	
	Nella concreta fattispecie, tale danno si concreterebbe in un " <i>vulnus</i> " che	
	l'omessa o inesatta prestazione del convenuto avrebbero arrecato al corretto	
	funzionamento del Comando, in considerazione delle sistematiche e prolun-	
	gate assenze del Fichera che lo sottraevano ai suoi compiti istituzionali, della	
	qualifica (Luogotenente) e delle mansioni di particolare rilevanza e delica-	
	tezza rivestite (a quanto riferito dai testi, egli svolgeva mansioni di Viceco-	
	mandante, con delicati compiti fiduciari, tra cui la gestione della sicurezza,	
	delle armerie e dei servizi interni, di talché avrebbe dovuto trattenersi sempre	
	nella sede, anziché allontanarsi sistematicamente, come evidenziato dallo	
	stesso Tribunale penale militare).	
	21	

	8.2. Orbene, in linea di principio può affermarsi che in caso di assenteismo	
	fraudolento si possa configurare un danno ulteriore rispetto alle retribuzioni	
	indebitamente percepite (ad esempio, un furto di beni pubblici subito per as-	
	senza ingiustificata del dipendente incaricato della loro custodia), ed in specie	
	un danno da disservizio inteso come spesa (nella fattispecie, la retribuzione)	
	sostenuta per acquisire una prestazione inutile (nella fattispecie, la prestazione	
	lavorativa del dipendente che non realizza adeguatamente le utilità – il servi-	
	zio pubblico – cui è strumentale). Tuttavia, il danno “ulteriore” non può essere	
	presunto sulla base della mera inesattezza della prestazione resa rispetto alla	
	qualifica e/o agli incarichi del dipendente, bensì occorrono elementi “gravi,	
	precisi e concordanti” (art. 2729 cod. civ.) di riscontro della esistenza di tale	
	danno, in particolare della sostanziale inutilità della residua e/o inesatta pre-	
	stazione resa: altrimenti, atteso l’equilibrio sinallagmatico del rapporto con-	
	trattuale (in cui la retribuzione è commisurata alle ore lavorate ed alle man-	
	sioni svolte), deve presumersi che la parte di retribuzione indebitamente per-	
	cepita dal dipendente corrisponda al valore (all’utilità) della prestazione perso	
	per l’amministrazione e quindi al danno. In altri termini, in caso di inesatta	
	prestazione non può presumersi in modo automatico che si abbia un danno “da	
	spesa inutile” che si aggiunge a quello della prestazione non effettuata a regola	
	d’arte, se non sulla base di concreti riscontri di tale disservizio.	
	Nella fattispecie, la parte attrice si è limitata ad affermare che le assenze del	
	convenuto debbono presumersi aver arrecato un disservizio in considerazione	
	delle loro caratteristiche (indubbie) di frequenza e sistematicità, nonché della	
	qualifica e degli incarichi di responsabilità del convenuto, ma non ha fornito	
	alcun elemento presuntivo atto a comprovare un danno “ulteriore” rispetto al	
	22	

[illegible]

[illegible]